

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 19



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
22 gennaio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 54/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 447/2010 recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere, per quanto concerne la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere di intervento** 7
- Regolamento (UE) n. 55/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 8
- Regolamento (UE) n. 56/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 17 al 18 gennaio 2011 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2011 10

DECISIONI

2011/37/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 11

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2011/38/UE:	
★ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE	13
2011/39/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante nomina di un membro austriaco e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni	15
2011/40/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante nomina di un supplente slovacco del Comitato delle regioni	16
2011/41/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante nomina di tre membri olandesi e di sei supplenti olandesi del Comitato delle regioni	17
2011/42/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante nomina di un membro polacco e di un supplente polacco del Comitato delle regioni	18
2011/43/UE:	
★ Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di <i>Avena strigosa</i> Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri [notificata con il numero C(2011) 156] ⁽¹⁾.....	19
2011/44/UE:	
★ Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria [notificata con il numero C(2011) 179] ⁽¹⁾	20

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/45/UE:	
★ Decisione n. 1/2010 del comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 22 dicembre 2010, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada	34



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 53/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽²⁾ le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I del medesimo regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato nuove pratiche enologiche. Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore e dare ai produttori dell'Unione le nuove opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare tali nuove pratiche enologiche nell'Unione alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) Il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizza l'uso degli enzimi pectolitici e dei preparati enzimatici di betaglucanasi per la chiarificazione. Tali enzimi e altri preparati enzimatici sono impiegati anche per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva presenti nel mosto e nel vino. Le suddette pratiche enologiche sono state adottate dall'OIV ed è opportuno autorizzarle alle condizioni d'uso definite dalla medesima organizzazione.
- (3) I vini aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Malta» e «Gozo» hanno un tenore di zuccheri superiore a

45 g/l e sono prodotti in piccoli quantitativi. Analogamente, alcuni vini bianchi francesi a indicazione geografica protetta possono avere un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri superiore a 45 g/l. Per la buona conservazione di questi vini gli Stati membri interessati, ossia Malta e la Francia, hanno chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa fissato nell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009. È opportuno inserire i suddetti vini nell'elenco dei vini aventi un tenore massimo di anidride solforosa di 300 mg/l.

- (4) I vini aventi diritto alla menzione tradizionale «Késői szüretelésű bor» hanno un tenore di zuccheri molto elevato e sono prodotti in piccoli quantitativi. Per la buona conservazione di questi vini, l'Ungheria ha chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. È opportuno autorizzare un tenore massimo di anidride solforosa di 350 mg/l per tali vini.
- (5) I vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Douro» seguita dalla menzione «colheita tardia» usufruiscono di una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. I vini aventi diritto all'indicazione geografica protetta «Duriense» hanno le stesse caratteristiche dei suddetti vini. In considerazione di ciò, il Portogallo ha chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. È opportuno autorizzare un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l per tali vini.
- (6) Per maggiore chiarezza, è opportuno che i nomi delle varietà di vite siano indicati nelle diverse lingue dei paesi in cui dette varietà sono utilizzate.
- (7) Alcune disposizioni riguardanti determinati vini liquorosi sono distinte dalle prescrizioni del disciplinare di produzione dei vini medesimi. Occorre modificare tali disposizioni per conformarle ai disciplinari.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 606/2009.
- (9) L'elaborazione del vino da uve raccolte nella campagna viticola 2010 è già iniziata. Per evitare di creare distorsioni della concorrenza tra i produttori di vino, le nuove pratiche enologiche dovrebbero essere autorizzate per tutti i produttori dall'inizio della campagna viticola 2010. È pertanto opportuno disporre l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° agosto 2010, data di inizio della campagna viticola 2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,
- a) l'allegato I A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato I B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- c) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- d) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1) la tabella è così modificata:

a) la riga 10 è sostituita dalla seguente:

«10	Chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico: — gelatina alimentare, — proteine vegetali ottenute da frumento o piselli, — colla di pesce, — caseina e caseinati di potassio, — ovoalbumina, — bentonite, — diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, — caolino, — tannino, — chitosano di origine fungina, — chitina-glucano di origine fungina		Per il trattamento dei vini il limite massimo d'uso di chitosano è di 100 g/hl. Per il trattamento dei vini il limite massimo d'uso di chitina-glucano è di 100 g/hl»
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) sono aggiunte le righe seguenti:

«44	Trattamento con chitosano di origine fungina	Condizioni di cui all'appendice 13	
45	Trattamento con chitina-glucano di origine fungina	Condizioni di cui all'appendice 13	
46	Acidificazione mediante trattamento elettromembranario	Condizioni e limiti di cui all'allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento. Condizioni di cui all'appendice 14	
47	Impiego di preparati enzimatici per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva presenti nel mosto e nel vino	Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, i preparati enzimatici e le loro attività enzimatiche (ossia: pectina liasi, pectina metilesterasi, poligatturonasi, emicellulasi, cellulasi, betaglucanasi e glicosidasi) devono essere conformi ai requisiti di purezza e alle pertinenti specifiche stabiliti nel Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV»	

2) l'appendice 1 è soppressa;

3) sono aggiunte le seguenti appendici 13 e 14:

«Appendice 13

Prescrizioni riguardanti il trattamento del vino con chitosano di origine fungina e il trattamento del vino con chitina-glucano di origine fungina

Settori di applicazione

a) Riduzione del tenore di metalli pesanti, in particolare ferro, piombo, cadmio e rame;

- b) prevenzione della rottura ferrica e della rottura rameica;
- c) riduzione dei contaminanti eventualmente presenti, in particolare l'ocratossina A;
- d) riduzione delle popolazioni di microrganismi indesiderati, in particolare i *Brettanomyces*, esclusivamente mediante il trattamento con chitosano.

Prescrizioni

- Le dosi da utilizzare sono determinate dopo un saggio preliminare. La dose massima di utilizzo deve essere pari o inferiore a:
 - 100 g/hl per le applicazioni a) e b),
 - 500 g/hl per l'applicazione c),
 - 10 g/hl per l'applicazione d).
- I sedimenti sono eliminati mediante processi fisici.

Appendice 14

Prescrizioni per l'acidificazione mediante trattamento elettromembranario

- La composizione delle membrane cationiche deve essere tale da permettere soltanto l'estrazione dei cationi, in particolare il catione K^+ .
 - Le membrane bipolari sono impermeabili agli anioni e ai cationi del mosto e del vino.
 - Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
 - Le membrane utilizzate devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e della direttiva 2002/72/CE nonché alle disposizioni nazionali adottate in applicazione di quest'ultima. Devono inoltre essere conformi alle prescrizioni della monografia "Membranes d'électrodialyse" del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.»
-

ALLEGATO II

L'allegato I B, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1) la lettera c) è così modificata:

a) al tredicesimo trattino sono aggiunti i sottotrattini seguenti:

- «— Vin de pays de l'Agenais,
- Vin de pays des terroirs landais,
- Vin de pays des Landes,
- Vin de pays d'Allobrogie,
- Vin de pays du Var»;

b) è aggiunto il trattino seguente:

- «— i vini originari di Malta aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13,5 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alle denominazioni di origine protette "Malta" e "Gozo"»;

2) alla lettera d) è aggiunto il trattino seguente:

- «— i vini aventi diritto alla menzione tradizionale "Késői szüretelésű bor"»;

3) alla lettera e) il nono trattino è sostituito dal seguente:

- «— i vini bianchi aventi diritto alla denominazione di origine protetta "Douro" o all'indicazione geografica protetta "Duriense", seguita dalla menzione "colheita tardia"».

ALLEGATO III

All'allegato II, appendice 1, del regolamento (CE) n. 606/2009 sono inseriti nell'elenco i nomi delle seguenti varietà di vite, nel punto dettato dall'ordine alfabetico:

- «"Albariño", "Macabeo B", "Tutte le malvasías" e "Tutti i moscateles"».

ALLEGATO IV

L'allegato III del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

a) nella sezione A, punto 4, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale “vino generoso de licor”, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol.»;

b) la sezione B è così modificata:

i) al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta “Málaga” e “Jerez-Xérès-Sherry”, il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione “Montilla-Moriles”»;

ii) al punto 10, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— ottenuto da “vino generoso” di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale “vino generoso”, cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure “vino dulce natural”»;

c) l'appendice 1 è così modificata:

i) alla sezione A, nell'elenco relativo alla Spagna, sono inserite le righe seguenti nel punto dettato dall'ordine alfabetico:

«Condado de Huelva	Pedro Ximénez Moscatel Mistela
Empordà	Mistela Moscatel»

ii) alla sezione B, punto 5, nell'elenco relativo alla Spagna, è inserita la riga seguente nel punto dettato dall'ordine alfabetico:

«Empordà	Garnacha/Garnatxa»
----------	--------------------

d) l'appendice 2 è così modificata:

i) alla sezione A, punto 2, il vino liquoroso a denominazione di origine protetta «Trentino» è depennato dall'elenco relativo all'Italia;

ii) alla sezione A, punto 3, è aggiunto l'elenco seguente:

«ITALIA

Trentino»;

e) all'appendice 3 sono aggiunti i nomi delle seguenti varietà di vite:

«Moscateles» — «Garnacha».

REGOLAMENTO (UE) N. 54/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 447/2010 recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere, per quanto concerne la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere di intervento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f), e j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione ⁽²⁾, del 21 maggio 2010, stabilisce che il latte scremato in polvere di intervento messo in vendita debba essere entrato all'ammasso anteriormente all'1 maggio 2009.
- (2) Alla luce della situazione attualmente esistente sul mercato del latte scremato in polvere, in termini di domanda e di prezzi nonché di livello delle scorte d'intervento, è opportuno che il latte scremato in polvere entrato all'ammasso prima dell'1 novembre 2009 sia disponibile per la vendita.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 447/2010.

(4) Affinché il latte scremato in polvere sia reso disponibile per la vendita senza indugi, il presente regolamento deve entrare in vigore subito dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 447/2010 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Campo d'applicazione**

Sono aperte le vendite mediante gara di latte scremato in polvere entrato all'ammasso prima dell'1 novembre 2009, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (UE) n. 1272/2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Štefan FÜLE
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

REGOLAMENTO (UE) N. 55/2011 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	61,3
	TN	120,5
	TR	96,2
	ZZ	92,7
0707 00 05	EG	158,2
	JO	87,5
	TR	96,8
	ZZ	114,2
0709 90 70	MA	37,4
	TR	122,4
	ZZ	79,9
0709 90 80	EG	66,7
	ZZ	66,7
0805 10 20	AR	41,5
	BR	41,5
	EG	57,7
	MA	54,7
	TR	68,3
	ZA	41,5
	ZZ	50,9
0805 20 10	MA	74,8
	TR	79,6
	ZZ	77,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	69,6
	IL	67,2
	JM	101,1
	MA	109,6
	PK	69,0
	TR	73,7
	ZZ	81,7
0805 50 10	AR	45,3
	TR	52,6
	UY	45,3
	ZZ	47,7
0808 10 80	AR	78,5
	CA	96,7
	CL	82,0
	CN	97,4
	MK	54,3
	US	140,6
	ZZ	91,6
0808 20 50	CN	58,3
	NZ	97,8
	US	127,9
	ZA	101,0
	ZZ	96,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 56/2011 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2011****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 17 al 18 gennaio 2011 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di gennaio 2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 ⁽³⁾ dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽⁴⁾, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁵⁾ prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

- (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di gennaio.
- (4) È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.
- (5) Poiché per il mese di gennaio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 17 e 18 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 21,673003 %.

Per il mese di gennaio 2011 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 24 gennaio 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2011/37/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2010, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti che noleggiavano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.
- (2) Con lettera del 12 ottobre 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 15 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾, ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che noleggiavano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a

titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l'obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

- (4) Le informazioni fornite dal Regno Unito mostrano che una limitazione al 50 % del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l'utilizzo aziendale o extra-aziendale dei veicoli interessati da parte del soggetto che noleggia o prende in leasing. Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2013.
- (5) Qualora il Regno Unito consideri necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2013, la richiesta di proroga da presentare alla Commissione entro il 1° aprile 2013 dovrebbe essere accompagnata da una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (6) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l'armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell'ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Le misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se anteriore alla data di cessazione degli effetti stabilita nella presente decisione.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (8) La decisione 2007/884/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'IVA o il 31 dicembre 2013, se tale data è anteriore.

Eventuali richieste di proroga delle misure previste dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2013.

Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un riesame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione

dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per fini aziendali.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

Gy. MATOLCSY

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2011/38/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/767/CE del Consiglio⁽²⁾ autorizza la Francia ad applicare, per un periodo di tre anni, un livello differenziato di tassazione per il gasolio e per la benzina senza piombo. La Francia aveva richiesto tale autorizzazione nel quadro di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2005/767/CE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2009.
- (2) Con lettera datata 12 agosto 2009 la Francia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per ulteriori sei anni a far data dal 31 dicembre 2009.
- (3) La decisione 2005/767/CE è stata adottata sulla base del fatto che la misura richiesta dalla Francia ottemperava alle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. In particolare è stato considerato che la misura non era tale da compromettere il buon funzionamento del mercato interno e che era compatibile con le pertinenti politiche comunitarie.
- (4) La misura nazionale rientra nel quadro di una politica volta ad aumentare l'efficacia amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un ulteriore incentivo complementare per migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. A tal proposito la decisione 2005/767/CE impone che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.

- (5) In virtù dei rigidi limiti posti alla differenziazione delle aliquote di accisa applicabili nelle regioni e dell'esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno è molto limitato. Inoltre, fino ad oggi l'applicazione della misura ha evidenziato una forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l'aliquota massima consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto l'eventualità di distorsione della concorrenza.
- (6) Non sono stati individuati ostacoli al buon funzionamento del mercato interno per quanto concerne in particolare la circolazione dei prodotti in questione in quanto prodotti soggetti ad accisa.
- (7) La misura nazionale era stata preceduta, all'epoca della richiesta, da un aumento dell'accisa pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell'autorizzazione nonché in virtù dell'esperienza maturata, allo stato attuale la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell'Unione in materia di energia e di clima.
- (8) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Considerati i possibili sviluppi futuri del quadro dell'Unione in materia di tassazione sull'energia, la presente autorizzazione deve essere limitata a un periodo di tre anni. È inoltre appropriato evitare ogni soluzione di continuità riguardo all'applicazione dell'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Francia è autorizzata ad applicare aliquote ridotte di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.
2. Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2) GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.

b) le riduzioni non sono superiori alla differenza tra il livello di tassazione del gasolio per uso non commerciale e quello del gasolio per uso commerciale;

Essa si applica dal 1° gennaio 2010.

c) le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012.

d) l'applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

3. Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare le aliquote minime di cui all'articolo 7.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Articolo 2

La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della notifica.

Per il Consiglio

Il presidente

Gy. MATOLCSY

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 18 gennaio 2011****recante nomina di un membro austriaco e di due supplenti austriaci del Comitato delle regioni**

(2011/39/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Franz VOVES.
- (3) Due seggi di supplenti sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato del sig. Hermann SCHÜTZENHÖFER e del sig. Walter PRIOR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro:

— il sig. Dr. Christian BUCHMANN, Landesrat in der Steiermärkischen Landesregierung,

e

b) quali supplenti:

— la sig.ra Mag. Elisabeth GROSSMANN, Landesrätin in der Steiermärkischen Landesregierung,

— il sig. Christian ILLEDITS, Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag; Klubobmann der SPÖ-Fraktion.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

*Per il Consiglio**Il presidente*

Gy. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2011
recante nomina di un supplente slovacco del Comitato delle regioni
(2011/40/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ⁽¹⁾.

(2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Pavol FREŠO,

HA DOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— il sig. Juraj BLANÁR

predseda Žilinského samosprávneho kraja.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

Gy. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

recante nomina di tre membri olandesi e di sei supplenti olandesi del Comitato delle regioni

(2011/41/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato della sig.ra Annemarie JORRITSMA-LEBBINK, della sig.ra Luzette WAGENAAR-KROON e del sig. Rob BATS.
- (3) Quattro seggi di supplenti sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato della sig.ra Ellie FRANSEN, del sig. Job COHEN, della sig.ra Rinda DEN BESTEN e del sig. Hendrikus DE LANGE.
- (4) Due seggi di supplenti diverranno vacanti a seguito della nomina del sig. Hans KOK e del sig. Henk KOOL a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro:

- il sig. H.A.J. (Hans) KOK, Burgemeester (Mayor of 't Hof van Twente),

- il sig. H.P.M. (Henk) KOOL, Wethouder (alderman of The Hague),

- il sig. S.B. (Sipke) SWIERSTRA, Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe;

e

b) quale supplente:

- il sig. H.A.J. (Henk) AALDERINK, Burgemeester (Mayor of Bronckhorst),

- il sig. J.P. (Jean Paul) GEBBEN, Burgemeester (Mayor of Renkum),

- il sig. J.P.W. (Jan Willem) GROOT, Wethouder (alderman of Amstelveen),

- la sig.ra L.W.C.M. (Loes) van der MEIJS, Wethouder (alderman of Doetinchem),

- il sig. N.A. (André) van de NADORT, Burgemeester (Mayor of Ten Boer),

- il sig. F. (Frank) de VRIES, Wethouder (alderman of Groningen).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

*Per il Consiglio**Il presidente*

Gy. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2011
recante nomina di un membro polacco e di un supplente polacco del Comitato delle regioni
(2011/42/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

vista la proposta del governo polacco,

a) quale membro:

— sig. Tadeusz TRUSKOLASKI, Prezydent Miasta Białegostoku,

considerando quanto segue:

e

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE e 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 ⁽¹⁾.

b) quale supplente:

— sig. Paweł ADAMOWICZ, Prezydent Miasta Gdańska.

Articolo 2

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Jerzy KROPIWNICKI.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(3) Un seggio di supplente diventerà vacante a seguito della nomina del sig. Tadeusz TRUSKOLASKI a membro del Comitato delle regioni,

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
Gy. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2011

che modifica la decisione 2010/468/UE che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di *Avena strigosa* Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 156]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/43/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/468/UE della Commissione ⁽²⁾ autorizza la commercializzazione nell'Unione, fino al 31 dicembre 2010, di sementi di varietà di *Avena strigosa* Schreb. (in prosieguo «*A. strigosa*») non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
- (2) Le difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di *A. strigosa*, che sono all'origine dell'adozione della decisione 2010/468/EU, persistono. È perciò necessario prorogare il periodo di applicazione dell'autorizzazione rilasciata con tale decisione.
- (3) Dalle informazioni pervenute alla Commissione dagli Stati membri, emerge che, per risolvere queste difficoltà di approvvigionamento, nel 2011 sono necessarie 5 130 t.: il Belgio ha infatti indicato il suo fabbisogno per tale periodo in 300 t., la Francia, in 3 700 t., la Germania, in 300 t., l'Italia in 280 t., la Spagna, in 300 t. e il Portogallo in 250 t.
- (4) La decisione 2010/468/UE va pertanto modificata di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/468/UE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell'Unione è autorizzata a norma della presente decisione non deve superare le 4 970 t. nel 2010. La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell'Unione è autorizzata a norma della presente decisione non deve superare le 5 130 t. nel 2011.»;
- 2) all'articolo 3, secondo comma, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

⁽²⁾ GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2011

che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria

[notificata con il numero C(2011) 179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/44/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 gennaio 2011 la Bulgaria ha segnalato un caso di afta epizootica in un cinghiale cacciato nella regione di Burgas nel sud-est della Bulgaria in una zona di sorveglianza rafforzata lungo il confine con la Turchia. La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2011/8/UE, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica in Bulgaria ⁽³⁾.
- (2) Il 9 gennaio 2011 la Bulgaria ha segnalato focolai di afta epizootica nel bestiame nella stessa zona. La nuova situazione epidemiologica impone di rivedere le misure precedentemente adottate, anche alla luce delle informazioni fornite dalla Bulgaria e della discussione con gli Stati membri avvenuta nel corso della riunione del 12 gennaio 2011 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (3) La situazione dell'afta epizootica in Bulgaria rischia di mettere in pericolo il patrimonio zootecnico di altri Stati membri in considerazione degli scambi di animali artiodattili vivi e dell'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti.
- (4) Nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾ la Bulgaria ha adottato misure, in particolare quelle previste dal capo II, sezione III, e dall'articolo 85, paragrafo 4, di detta direttiva.

- (5) L'intero territorio della Bulgaria è soggetto alle restrizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8 *ter* e 11 della decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽⁵⁾. L'iscrizione nell'allegato, parte II, di tale decisione consente, tuttavia, alla Bulgaria di spedire, in presenza di determinate condizioni sanitarie, le carni suine fresche e le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti da dette carni.
- (6) La situazione dell'afta epizootica in Bulgaria rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate dalle autorità competenti in Bulgaria.
- (7) È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro interessato e stabilire il divieto di spedire gli animali suscettibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali suscettibili dalle aree ad alto rischio. La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.
- (8) Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite dalla Bulgaria, l'intero territorio della regione di Burgas deve essere considerato area ad alto rischio.
- (9) Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie suscettibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all'allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree di prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree.
- (10) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
- (11) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽⁷⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

- (12) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.
- (13) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾, detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.
- (14) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾, riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.
- (15) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽⁴⁾, dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.
- (16) La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito⁽⁵⁾, introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno stabilire in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l'afta epizootica in Bulgaria.
- (17) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽⁷⁾, prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.
- (19) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
- (20) La direttiva 89/556/CEE del Consiglio⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
- (21) La direttiva 90/429/CEE del Consiglio⁽¹⁰⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
- (22) I modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina sono stabiliti dalla decisione 2010/470/UE, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina⁽¹¹⁾.
- (23) I medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽¹²⁾, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽¹³⁾, e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano⁽¹⁴⁾, se e in quanto non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(7) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(8) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(9) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(10) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(11) GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.

(12) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(13) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(14) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

- (24) L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE⁽¹⁾, prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti animali. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.
- (25) Alla luce della situazione dell'afta epizootica in Bulgaria, va considerato il possibile rischio di diffusione dell'afta epizootica all'interno dell'Unione europea che deriva dai movimenti a carattere non commerciale di partite di prodotti di origine animale. Questi movimenti vanno pertanto impediti in modo da evitare un'ulteriore diffusione della malattia. La Bulgaria deve garantire che il rispetto delle restrizioni imposte dalla presente decisione su alcuni prodotti ottenuti da animali di specie suscettibili all'afta epizootica si applichi anche ai movimenti a carattere non commerciale di questi prodotti. Gli Stati membri devono collaborare al controllo dei bagagli personali dei passeggeri provenienti in particolare dalle aree ad alto rischio e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.
- (26) Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali suscettibili vivi.
- (27) La decisione 2009/470/CEE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽²⁾ stabilisce, a favore delle aziende colpite, un meccanismo di indennizzo per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.
- (28) La situazione dell'afta epizootica è stata esaminata nella riunione del 12 gennaio 2011 del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e le misure di cui alla decisione 2011/8/UE sono state adattate alla luce delle informazioni fornite dalla Bulgaria in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica. La decisione 2011/8/UE deve quindi essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.
- (29) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Animali vivi

1. La Bulgaria garantisce il rispetto delle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, fatte salve le misure adottate da detto Stato membro nel quadro della:
- a) direttiva 2003/85/CE; e
- b) decisione 2008/855/CE.

⁽¹⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

2. Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

3. Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

5. I certificati sanitari, previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, fatto salvo per questi ultimi quanto disposto dagli articoli 8 *ter* e 9 della decisione 2008/855/CE, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina e che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

6. I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri da parti del territorio della Bulgaria non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

7. Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere trasportati verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale della Bulgaria ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.

9. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente della Bulgaria può autorizzare il trasporto di suini da aziende ubicate al di fuori della zona di sorveglianza, istituita a norma dell'articolo 21 della direttiva 2003/85/CE, per la macellazione immediata in macelli designati situati nelle aree indicate nell'allegato II alle seguenti condizioni:

a) i suini devono provenire da aziende ubicate nella zona elencata nell'allegato I, dalla quale è consentita la spedizione di partite di carni di suino, di preparati e prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni di questi suini a norma dell'articolo 6 della decisione 2008/855/CE.

L'autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle aziende da essa riconosciute ai fini dell'applicazione del presente paragrafo;

b) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello gli animali devono essere rimasti sotto la sorveglianza dell'autorità veterinaria competente in un'unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti il carico non si sono manifestati casi di afta epizootica;

c) nessun animale di specie suscettibili all'afta epizootica deve essere stato introdotto nell'azienda di cui alla prima frase del presente paragrafo nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b), nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

d) il trasporto dei suini deve essere autorizzato soltanto previo corretto adempimento delle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 2

Carni

1. Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La Bulgaria non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3. Le carni che non possono essere spedite dalla Bulgaria a norma della presente decisione recano una bollatura conforme a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o dall'allegato IV.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 *ter* della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché:

a) le carni siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) le carni risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) siano state ottenute anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure

ii) provengano da animali allevati per almeno 90 giorni o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, prima della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica, da animali abbattuti fuori delle aree elencate negli allegati I e II; oppure

iii) siano conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c) le carni siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica, come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i) gli animali siano stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione;

ii) nei 21 giorni prima della data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di un cerchio con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;

iii) nessun animale di specie suscettibili all'afta epizootica sia stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni prima della data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica, prima della data di macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali di specie suscettibili all'afta epizootica che rispondano alle condizioni di cui ai punti i) e ii) e che

— provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie suscettibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure

— siano stati sottoposti con esito negativo a un test per gli anticorpi contro il virus dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), oppure

- provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
- iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica macellata presso l'azienda, le carcasse siano stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che siano stati puliti e disinfettati prima del carico;
- v) gli animali siano stati macellati entro meno di 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente da animali per le cui carni non sia autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;
- d) le carni, se contrassegnate con il segno + nella colonna 8 dell'allegato III, siano state ottenute da selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica abbattuta in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di abbattimento e situate a una distanza di almeno 20 km da aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
- e) le carni di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:
- i) la loro spedizione può essere autorizzata solo dall'autorità veterinaria competente della Bulgaria se
- gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III, e
- lo stabilimento non è situato in una zona di protezione;
- ii) le carni devono essere sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;
- iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione o, nel caso di macellazione della selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica, nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora, nel caso della selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica, nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono stati accertati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;
- iv) le carni devono essere rimaste negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), almeno durante le 24 ore seguenti l'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
- v) ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I deve essere sospesa:
- nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della completa pulitura e disinfezione di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e
- nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali suscettibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- vi) le autorità veterinarie centrali devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
6. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 *ter* della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in arre elencate nell'allegato I in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli allegati I e II e siano conformi alle seguenti condizioni:
- a) queste carni fresche devono recare tutte la bollatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione;
- b) il macello
- i) deve operare sotto rigoroso controllo veterinario;
- ii) deve sospendere ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali suscettibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- c) le carni fresche devono essere chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori dalla Bulgaria.
- Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
- L'autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) nello stabilimento di sezionamento siano lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b).

Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito devono essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b) queste carni rechino tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;

c) lo stabilimento di sezionamento operi sotto rigoroso controllo veterinario;

d) le carni fresche siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

L'autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8. Le carni spedite dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

9. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6 e 8 *ter* della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da suini allevati nelle aree elencate nell'allegato I e trasportate, nel rispetto dell'articolo 1, paragrafo 9, a un macello situato nelle aree elencate nell'allegato II per la macellazione immediata, purché queste carni fresche soddisfino le seguenti condizioni:

a) rechino la bollatura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione e siano immesse sul mercato solo nelle aree elencate negli allegati I e II;

b) il macello:

i) operi sotto controllo veterinario;

ii) sospenda ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, nel caso

in cui siano macellati nello stesso macello animali suscettibili all'afta epizootica provenienti da altre aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulizia e la disinfezione del macello sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

c) le carni fresche siano chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori dalla Bulgaria.

Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

L'autorità veterinaria centrale della Bulgaria comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

Prodotti a base di carne

1. La Bulgaria non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 *ter* della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a) siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) siano stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b); oppure

ii) abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3. I prodotti a base di carne spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

Colostro e latte

1. La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell'allegato I colostro e latte, destinati o meno al consumo umano, di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali delle specie bovina, ovina e caprina tenuti nelle aree elencate nell'allegato I e che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

- a) all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure
- b) all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte di animali delle specie bovina, ovina e caprina preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- b) lo stabilimento deve operare sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I deve essere effettuato in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie suscettibili all'afta epizootica.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

4. Il latte spedito dalla Bulgaria in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

5. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che esso sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

Prodotti lattiero-caseari

1. La Bulgaria non spedisce dalle aree elencate nell'allegato I prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, ottenuti dal colostro e dal latte di animali appartenenti a specie suscettibili all'afta epizootica.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

- a) prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure
- b) preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure
- c) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

3. Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

- a) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;
- b) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutto il latte impiegato nello stabilimento sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure sia ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I;
- b) tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure siano fabbricati con latte ottenuto da animali ai di fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- c) lo stabilimento operi sotto rigoroso controllo veterinario;
- d) i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall'autorità competente, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 9 dicembre 2010, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

6. I prodotti lattiero-caseari spediti dalla Bulgaria in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

7. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

8. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

Sperma, ovuli e embrioni

1. La Bulgaria non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») dalle aree elencate negli allegati I e II.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 della decisione 2008/855/CE, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 9 dicembre 2010;
- b) allo sperma bovino congelato e agli embrioni concepiti in vivo della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati in Bulgaria secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
- c) allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:

- i) siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione; e
- ii) siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona di un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.
- d) Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e dei gruppi autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

4. Fatto salvo l'articolo 9, lettera b), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE e che accompagna lo sperma suino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini concepiti in vivo, spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

«Embrioni bovini concepiti in vivo conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

7. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni ovis/capri congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

8. Fatto salvo l'articolo 9, lettera c), della decisione 2008/855/CE, il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE e che accompagna gli embrioni suini congelati spediti dalla Bulgaria negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni suini congelati conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*).

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

Articolo 7

Pelli

1. La Bulgaria non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («pelli») dalle aree elencate nell'allegato I.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:
 - a) prodotte in Bulgaria anteriormente al 9 dicembre 2010; oppure
 - b) conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure
 - c) prodotte fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e, dopo l'introduzione in Bulgaria, immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate di animali di specie suscettibili all'afta epizootica.

3. La Bulgaria provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*)»

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

4. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) ad e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

5. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Altri prodotti di origine animale

1. La Bulgaria non spedisce prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati negli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 9 dicembre 2010 e provenienti dalle aree elencate nell'allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

La Bulgaria non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili delle aree elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a) ai prodotti di origine animale che:

i) abbiano subito un trattamento termico

— in recipiente sigillato ermeticamente con un valore F_0 pari o superiore a 3,00, oppure

— nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure

ii) siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione in Bulgaria siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

b) al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti nell'allegato I, punti 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 4, lettera a),

di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A, del regolamento stesso;

c) allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A, della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f) agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g) ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

h) ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i) ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

j) ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

3. La Bulgaria provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria (*)».

(*) GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20.»

4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa dell'Unione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciararia o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

6. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».

8. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

Articolo 9

Certificazione

1. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti della Bulgaria provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa dell'Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che:

- a) i prodotti sono stati fabbricati
 - i) mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica; oppure
 - ii) a partire da materiali pretrattati opportunamente certificati; e
- b) sono applicate disposizioni atte a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

- a) i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci possano essere spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione; e
- b) il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida 30 giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

Le autorità competenti della Bulgaria comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

Pulizia e disinfezione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE.

2. La Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati all'interno delle aree elencate negli allegati I e II per il trasporto di animali e parti di animali di specie suscettibili all'afta epizootica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1774/2002 e per il trasporto di altri sottoprodotti animali e sottoprodotti di origine animale trasformati, ottenuti da animali di specie suscettibili all'afta epizootica, siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché tale pulizia e disinfezione e ogni contatto con aziende che detengono animali di specie suscettibili all'afta epizootica siano registrati nel giornale di viaggio del veicolo in questione.

Articolo 11

Alcuni prodotti esentati

Le restrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animale di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

- a) non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti; oppure

b) sono stati fabbricati in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, a partire da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

- i) dall'introduzione nel territorio della Bulgaria sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- ii) sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio di Stati membri diversi dalla Bulgaria.

Articolo 13

Misure di competenza degli Stati membri diversi dalla Bulgaria

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 4, gli Stati membri diversi dalla Bulgaria assicurano che animali vivi di specie suscettibili all'afta epizootica non siano spediti nelle aree di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri diversi dalla Bulgaria adottano misure precauzionali adeguate in rapporto agli animali di specie suscettibili spediti dalla Bulgaria nel periodo tra il 9 dicembre 2010 e il 6 gennaio 2011. Tali misure possono comprendere una delle seguenti misure:

- a) l'isolamento e l'esame clinico;

b) se necessario, test di laboratorio per individuare o escludere l'infezione da virus dell'afta epizootica.

Articolo 14

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Abrogazione

La decisione 2011/8/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 16

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2011.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Le seguenti aree della Bulgaria:

Regione di Burgas.

————

ALLEGATO II

Le seguenti aree della Bulgaria:

Regioni di Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Shumen e Varna.

————

ALLEGATO III

Le seguenti aree della Bulgaria:

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
Bulgaria	00002	Regione di Burgas	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—

ADNS = codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie suscettibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie suscettibili all'afta epizootica

ALLEGATO IV

Bollatura sanitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3


Dimensioni:

BG = 7 mm

N. dello stabilimento = 10 mm

Diametro esterno del cerchio = 50 mm

Spessore della circonferenza del cerchio = 3 mm



ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA del 22 dicembre 2010

**che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada**

(2011/45/UE)

IL COMITATO,

DECIDE:

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

Articolo 1

L'allegato 1 dell'accordo è abrogato e sostituito dal testo che figura nell'allegato alla presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1.

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2011.

(2) L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2009 del comitato misto del 17 giugno 2009.

Fatto a Berna, il 22 dicembre 2010.

(3) L'Unione europea ha adottato nuovi atti giuridici nei settori coperti dall'accordo. Il testo dell'allegato 1 deve pertanto essere modificato per tener conto dell'evoluzione della normativa UE in materia,

Il presidente

Peter FÜGLISTALER

*Il capo della delegazione
dell'Unione europea*

Enrico GRILLO PASQUARELLI

ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto comunitario

SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE

- Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

SEZIONE 2 — NORME SOCIALI

- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).
- Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

- a) è applicabile solo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002;
 - b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
 - c) la Confederazione svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.
- Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
 - Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
 - Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
 - regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).

SEZIONE 3 — NORME TECNICHE

Veicoli a motore

- Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

- Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
- Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
- Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).
- Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).
- Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37).
- Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

Trasporto di merci pericolose

- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).
- Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE si applicano in Svizzera:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, paragrafi 1.1.3.6.3(b) e 6.14 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR);

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO - a - CH - 2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, paragrafi 1.1.3.6.3(c) dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO - a - CH - 3

Oggetto: trasporto di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strutture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l'acqua.

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l'acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall'ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, paragrafo 1.1.3.6.3.10 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - b i - CH - 1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (domestiche) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, paragrafo 1.1.3.7 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741621).

Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO - b i - CH - 2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 2.1.2, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, paragrafo 1.1.3.8 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741621).

Commenti il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO - b i - CH - 3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cisterne/container e per i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I, sezione I.1. della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DETEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Commenti in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

2. Trasporto ferroviario

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO - a - CH - 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero UN 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 6.8

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza DETEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e teleferica (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell'ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO - a - CH - 2

Oggetto: obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: 5.4.1.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza DETEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e teleferica (RSD, RS 742.401.6)

Data di scadenza: 1° gennaio 2017

SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).
- Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI

- Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).
 - Direttiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).»
-

DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 14 gennaio 2011

che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

(2011/46/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7 di questo protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, sono stati fissati prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi.
- (3) È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- b) la tabella IV, punto b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2011.

*Per il Comitato misto**Il presidente*

M. O'SULLIVAN

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferimento interno Svizzera	Prezzo di riferimento interno UE	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera — Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE — Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE
	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frismento tenero	48,05	28,20	19,85	0,00
Frismento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	41,45	27,40	14,05	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	97,00	54,50	42,50	0,00
Latte intero in polvere	611,55	362,40	249,15	0,00
Latte scremato in polvere	428,95	297,60	131,35	0,00
Burro	1 055,15	480,10	575,05	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	43,20	28,60	14,60	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

«TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Applicato in Svizzera — articolo 3, paragrafo 2, Importo di base applicato	Applicato nell'UE — articolo 4, paragrafo 2, Importo di base applicato
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	17,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	12,00	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	36,00	0,00
Latte intero in polvere	212,00	0,00
Latte scremato in polvere	112,00	0,00
Burro	489,00	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	12,00	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 47/2011 della Commissione del 20 gennaio 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del 21 gennaio 2011)

A pagina 18, considerando 4:

anziché: «(4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,»

leggi: «(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,».

2011/46/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2011 del Comitato misto UE-Svizzera, del 14 gennaio 2011, che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante taluni prodotti agricoli trasformati** 40
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (UE) n. 47/2011 della Commissione, del 20 gennaio 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 (GU L 18 del 21.1.2011)** 43



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

